



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2017, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Miceli, presso il cui
studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;

contro

Presidenza della regione Siciliana e Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto presidenziale n. 539/GAB del 12 aprile 2017, con cui il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato la decadenza del Sindaco, oltre che della Giunta, del Comune di Calatafimi Segesta e ha attribuito le relative funzioni a un commissario straordinario fino alla prima tornata elettorale utile;
- del decreto assessoriale n. 98 del 14 aprile 2017 relativo alla modifica dell'elenco dei Comuni che vanno al voto l'11 giugno inserendo il comune i cui il ricorrente è Sindaco;

- della nota Assessoriale n. 6731 del 20 aprile 2017 contenente disposizioni per la revisione dinamica delle liste elettorali e sul manifesto di convocazione dei comizi;
- ove occorra e per quanto di ragione, della circolare dell'Assessorato regionale delle autonomie locali prot. n. 13571 del 16 settembre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 604 del 28 aprile 2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 18 maggio 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato:

Ritiene il Collegio di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., stante la superfluità di ulteriore istruzione, la rituale intimazione delle Amministrazioni regionali, la mancata opposizione del ricorrente reso edotte di tale eventualità dal Presidente.

Oggetto della controversia è il decreto n. 539/GAB del 12 aprile 2017, con cui il Presidente della Regione Siciliana ha dichiarato la decadenza del Sindaco, oltre che della Giunta, del Comune di Calatafimi Segesta e ha attribuito le relative funzioni a un commissario straordinario fino alla prima tornata elettorale utile.

Tale provvedimento è stato adottato sulla base dell'art. 2 della l.r. 29 marzo 2017, la cui rubrica è "Interpretazione autentica in materia di cessazione dalla cariche degli enti locali", il quale disponeva che l'art. 11, comma 2 bis, della l.r. n. 35 del 15 settembre 1997, come introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera c),

della l.r. n. 17 del 18 agosto 2016, laddove si prevedeva la decadenza del Sindaco in ogni caso di cessazione del consiglio, si interpretava “*come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17*”.

Si era, infatti, avuto lo scioglimento del consiglio comunale di Calatafimi Segesta per mancata approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more del giudizio l'art. 2 succitato è stato, però, abrogato dall'art. 1, comma 4, della l.r. n. 7 del 5 maggio 2017 n.7, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n. 19 del 10 maggio 2017 n. 19. Il successivo comma 5 di tale articolo, ha, inoltre, previsto la decadenza dei provvedimenti adottati sulla base della disposizione abrogata.

In applicazione di tali norme, con decreto del Presidente della Regione n. 546/gab del 12 maggio 2017, sono stati dichiarati decaduti i decreti presidenziali con i quali era stata dichiarata la decadenza dei Sindaci di vari Comuni (tra cui Calatafimi Segesta) per effetto della cessazione dalla carica dei consigli comunali.

Ne consegue che è venuto meno il provvedimento impugnato e che, come richiesto da parte ricorrente, va dichiarata la cessazione dalla materia del contendere.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale e tengono conto della condivisa prognosi di fondatezza fatta con il decreto presidenziale n. 604 del 28 aprile 2017 di accoglimento dell'istanza di misure cautelari monocratiche.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Condanna il solido le amministrazioni intimare al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2500,00 (€ duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, ivi compreso il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO